

DISCIPLINARE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per l'attivazione degli strumenti di solidarietà alimentare (buoni spesa e/o assegnazione di generi di prima necessità) di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658, adottata in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
2. Ciascun Comune stabilisce all'interno del budget assegnato le quote da destinare al finanziamento dei buoni spesa e alla distribuzione dei generi di prima necessità.
3. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge n. 241/90 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/13.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intendono:
 - per “generi di prima necessità”, i prodotti alimentari, per l'igiene personale (ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti) e per l'igiene della casa;
 - sono altresì considerati generi di prima necessità i medicinali e i prodotti farmaceutici non erogati a titolo gratuito dal SSN ma la cui necessità per l'assistito sia accompagnata da apposita prescrizione del MMG o PLS o corrisponda a beni non rinvenibili negli altri canali erogativi. Tali generi potranno essere acquisiti mediante ricorso alle farmacie convenzionate.
 - per “soggetti beneficiari”, i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente disciplinare
 - per “buono spesa,” il titolo di acquisto, di durata mensile dalla data del suo rilascio, spendibile negli esercizi commerciali contenuti negli elenchi predisposti da ciascun Comune della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e pubblicati sul loro sito internet, nonché su quello della Società della Salute stessa
 - per “servizio sociale”, il servizio sociale della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa;

Art. 3 - Destinatari del buono spesa e dei generi di prima necessità

1. Possono accedere alle misure di cui al presente disciplinare i nuclei familiari il cui componente richiedente è residente o domiciliato (qualora, a seguito del sopravvenire dell'emergenza epidemiologica CoViD-19, non sia più potuto rientrare nel comune di residenza) nel comune a cui viene effettuata la richiesta e, in caso di cittadinanza straniera, in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.
2. Oltre al possesso del requisito di cui al comma 1, possono accedere ai buoni spesa i nuclei familiari:
 - a) in carico al servizio sociale, i cui membri non usufruiscano di prestazioni assistenziali (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG), oppure che ne usufruiscano ma di importo inferiore a quanto previsto per la propria fascia di appartenenza, e per i quali lo stesso attesti la condizione di fragilità sociale e l'opportunità di un intervento di sostegno alimentare in relazione a condizioni venutesi a determinare a seguito del sopravvenire dell'emergenza epidemiologica CoViD-19.

Per tali soggetti l'invio della richiesta di erogazione del buono alimentare può essere inviata direttamente dal Servizio sociale al comune di residenza / domicilio

- b) non in carico al servizio sociale, ma in cui non siano presenti percettori di redditi da lavoro in ragione delle seguenti modifiche della condizione occupazionale di loro componenti intercorse a far data dalla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica CoViD-19 per ragioni connesse alla stessa:

nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato:

- risoluzione del rapporto di lavoro
- sospensione dell'attività lavorativa, in assenza/attesa di attivazione di ammortizzatore sociale

nel caso di lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili:

- conclusione del rapporto di lavoro

nel caso di lavoratore autonomo:

cessazione o sospensione della propria attività, in quanto non rientrante tra quelle inserite nell'elenco di cui all'allegato al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;

- i) nel caso di lavoratore intermittente o a chiamata:

- consistente riduzione della propria attività

c) disoccupati / inoccupati

3. Indipendentemente dalle condizioni di cui ai punti precedenti, il buono spesa non sarà erogato ai nuclei familiari titolari di uno o più depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali la sommatoria dei valori del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 marzo 2020, sia superiore a una soglia di € 5.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di € 10.000,00

Art. 4 - Importo del buono spesa

1. L'importo mensile del buono spesa varierà in base alla numerosità del nucleo familiare secondo la seguente tabella:

Numero dei componenti	<i>Importo mensile del contributo (in €)</i>
1	€ 200,00
2	€ 300,00
3	€ 400,00
4	€ 450,00
5 o più	€ 500,00

Nel caso di buoni alimentari, ciascun Comune delibera in merito al "taglio/i minimo/i" dei buoni da emettere; la somma complessiva del buono/dei buoni distribuiti a ciascun avente diritto non potrà superare il contributo mensile assegnato al nucleo familiare.

Tali importi sono maggiorati di € 50,00 in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) presenza di minori, anche domiciliati presso una famiglia residente in uno dei comuni della SdS
 - b) presenza di persone non autosufficienti o disabili o invalidi civili o in carico ai servizi di salute mentale e Ser.D.
 - c) situazioni di alta marginalità sociale o esclusione
 - d) Altre problematiche di ordine sanitario e sociale di particolare rilevanza e che possono acuire la condizione di difficoltà economica e disagio personale o familiare, attestate dal servizio sociale
 - e) presenza di soggetti affetti da patologie croniche nel nucleo familiare sottoposti a particolari regimi dietetici o farmacologici
2. Qualora nel nucleo familiare siano presenti percettori di contribuzioni economiche pubbliche aventi finalità di sostegno al reddito erogate a livello nazionale, regionale o comunale, l'importo del buono spesa sarà ridotto di un importo pari a quello del valore complessivo mensile di dette contribuzioni.

Art. 5 – Modalità di concessione dei buoni spesa e di assegnazione dei generi di prima necessità

1. Per i nuclei familiari in carico al servizio sociale di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), la concessione del buono spesa può avvenire mediante invio diretto della richiesta da parte del servizio sociale stesso al comune di residenza (o di domicilio) dell'attestazione della condizione di fragilità sociale e dell'opportunità di un intervento di sostegno alimentare, determinato come al paragrafo ...).
2. Per i nuclei familiari non in carico al servizio sociale, ma in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) e c), la concessione del buono spesa avviene previa presentazione di apposita istanza da parte di un suo componente maggiorenne al proprio comune di residenza (o di domicilio).
3. Le domande sono ricevute dagli uffici / sportelli specificamente individuati dagli Enti territoriali. Tali uffici/ sportelli inviano la domanda all'indirizzo mail dedicato che sarà messo a disposizione dalla Società della Salute stessa.
4. Al fine di garantire la massima celerità nella erogazione di buoni spesa la Società della Salute istituisce una o più commissioni di valutazione ripartite territorialmente, che sulla base delle informazioni presenti nella autodichiarazione e dei criteri aggiuntivi per l'individuazione della platea dei beneficiari predispone, accompagnandola con una sintetica relazione tecnica da conservare agli atti, un elenco di soggetti beneficiari, con a fianco la quantificazione dei buoni spesa assegnati, e lo invia giornalmente ai comuni che hanno ricevuto la domanda.
5. Nel caso di richiedenti in carico ad altri servizi (SMA, SMIA, Ser.D., UEPE, etc.), sono presi gli opportuni contatti con i servizi di riferimento.
6. Eccezionalmente, e con proposta motivata, l'importo derivante dalla valutazione degli elementi presenti nella domanda, può essere oggetto di ulteriore integrazione.
- 7. In ciascun comune la concessione dei buoni spesa e l'assegnazione dei generi di prima necessità avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste sino all'esaurimento delle risorse disponibili.**
8. Gli strumenti di solidarietà alimentari attivati (buoni alimentari/pacchi alimentari con generi alimentari o di prima necessità/ altri strumenti analoghi attivati dai Comuni) hanno validità di giorni 30 (trenta). I 30 giorni decorrono dalla data in cui il beneficiario risulta

essere stato ammesso “al beneficio”. Nel caso di buono alimentare i 30 giorni decorrano dall'emissione del buono.

Art. 6 - Rapporti con gli esercizi commerciali

1. Ciascun comune della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali all'erogazione dei buoni spesa e, eventualmente, a formalizzare con gli stessi un apposito rapporto contrattuale in deroga al decreto legislativo n. 50/16.

2. I rapporti tra il comune, il destinatario del buono spesa e l'esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e alla tutela della salute, secondo modalità decise dai singoli Enti. In ogni caso sono da prediligere forme e strumenti in grado di assicurare la riduzione dei tempi di erogazione ed il rischio di contagio.

Art. 7 - Verifica delle dichiarazioni sostitutive

Ciascun Comune della Società della Salute EVV provvede alla verifica, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'istanza di cui all'art. 5, comma 2, provvedendo, in caso di accertata mendacità, al recupero delle somme erogate e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/00.

Art. 8 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/13.

2. I dati relativi al procedimento di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658, sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del decreto legislativo n. 196/03, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

2. Il presente disciplinare entra in vigore il 31/03/2020.